

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CORNO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 19/01/2023

FATTO

Con ricorso presentato in data 19 settembre 2022, preceduto dal reclamo, la parte ricorrente lamenta l'illegittimità del blocco del conto corrente cointestato con lo zio deceduto in data 21 marzo 2022, chiedendone lo sblocco e domandando il risarcimento del danno subito, oltre alla segnalazione dell'intermediario resistente agli organi competenti. A tal fine deduce che: i) è titolare di un conto corrente presso l'intermediario (n. ***271), cointestato con lo zio, deceduto il 21 marzo 2022; ii) alla morte di quest'ultimo, ha avvertito immediatamente l'intermediario di tale circostanza; iii) l'intermediario ha in un primo momento reso indisponibile la metà dei fondi presenti sul conto; iv) agli inizi di luglio 2022, si è accorto che l'intermediario aveva congelato l'intero importo, senza peraltro nessun preavviso o comunicazione; v) chiedeva chiarimenti all'intermediario, ma l'interlocuzione le parti non consentiva di addivenire ad una soluzione bonaria.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso. Deduce a tal fine che: i) il 7 maggio 2020 il cliente ha sottoscritto il contratto di conto corrente n. ***271 cointestato con il sig. G.L.; ii) dopo il decesso del sig. G.L., il cliente ha consegnato il certificato di morte ed ha quindi disposto il blocco del 50% del saldo; iii) il 27 giugno 2022 ha ricevuto una comunicazione via PEC tramite la quale veniva invitato, in forza di testamento olografo, a non consentire al cliente l'esecuzione di operazioni bancarie sul citato rapporto; iv) ha quindi reso indisponibile la totalità delle somme presenti

sul conto; v) con reclamo del 5 luglio 2022, il cliente ha contestato il blocco della quota di sua spettanza pari al 50% delle somme depositate sul rapporto; vi) il 4 agosto 2022 ha ricevuto formale opposizione alla liquidazione dei saldi presenti sul predetto conto corrente da parte degli eredi del sig. G.L.; vii) il successivo 2 settembre 2022 ha chiarito al cliente che, in considerazione dell'opposizione manifestata anche dagli eredi del de cuius, le disposizioni relative al citato rapporto dovevano pervenire in concorso tra tutti gli eredi; viii) le condizioni generali di contratto prevedono che, nel caso di morte di uno dei cointestatori, "l'altro conserva il diritto di disporre del rapporto, e nel contempo acquistano lo stesso diritto anche gli eredi del defunto, che lo eserciteranno congiuntamente.[...]", con la conseguenza che in tale ipotesi si "richiede il concorso di tutte le persone legittimate a disporre del rapporto quando una di esse si oppone con lettera raccomandata alle disposizioni impartite dall'altra, prima che le stesse abbiano avuto esecuzione"; ix) la predetta clausola è stata sottoscritta dal cliente e gli è quindi pienamente opponibile; x) pertanto ha agito legittimamente, uniformandosi al regolamento contrattuale.

Con le repliche alle controdeduzioni, la parte ricorrente eccepisce che: i) non gli risulta che l'eredità del sig. G.L. sia stata accettata; ii) ha interpellato per le vie brevi il notaio incaricato di pubblicare il testamento, il quale non ha fornito riscontro; iii) l'intermediario ha ricevuto per conoscenza una lettera dei legatari, i quali non hanno alcun potere in merito al patrimonio ereditario; iv) oltre ad essere egli stesso legatario, è cointestatario del conto corrente a firma disgiunta presso l'intermediario, ed è inoltre in possesso di una lettera sottoscritta dal suo defunto zio G.L., dalla quale emerge la titolarità del 50% delle somme provenienti dalla compravendita di un immobile, il cui prezzo è stato accreditato sul conto corrente cointestato; v) in caso di conto corrente cointestato a firma disgiunta, l'intermediario non può inibire al cointestatario il diritto di prelevare quanto meno il 50% delle somme depositate sul conto, anche dopo la morte dell'altro titolare del rapporto.

Con le controrepliche, l'intermediario resistente eccepisce che: i) la comunicazione ricevuta in data 27 giugno 2022 da parte dei legatari del de cuius faceva supporre che la pratica di successione del sig. G.L. fosse particolarmente controversa; ii) per questo motivo, ha provveduto a bloccare cautelativamente il rapporto, al fine di poter effettuare le opportune verifiche in merito, a tutela di tutti i soggetti coinvolti nella successione; iii) in data 4 agosto 2022 ha ricevuto una formale opposizione alla liquidazione dei saldi presenti sul conto corrente da parte degli eredi universali del de cuius; iv) in tale comunicazione si afferma che il rapporto bancario in questione è stato alimentato esclusivamente coi proventi della vendita di un immobile di proprietà del de cuius che quest'ultimo aveva lasciato in eredità agli eredi, con la conseguenza che i fondi esistenti presso il suddetto conto corrente bancario alla data di decesso del de cuius, e derivanti dalle somme versate da quest'ultimo a titolo corrispettivo di vendita, rientravano nell'asse ereditario.

DIRITTO

Il ricorso, con cui la parte ricorrente domanda lo sblocco del conto corrente di cui è cointestatario e che l'intermediario ha bloccato in seguito all'opposizione degli eredi dell'altro cointestatario, nonché il risarcimento del danno subito e la segnalazione dell'intermediario resistente agli organi competenti, non può trovare accoglimento.

Premesso che nel caso di cointestazione del conto corrente a firma disgiunta l'evento morte di uno dei contitolari non porta allo scioglimento del rapporto ed il cointestatario superstite, così come gli eredi del cointestatario defunto, potranno utilizzare separatamente il conto (ABF-Coll. Milano n. 6260 dell'8 luglio 2016), questo Arbitro ha in più occasioni chiarito che l'intermediario è legittimato a rifiutare la liquidazione nel caso di

una espressa previsione contrattuale che attribuisca rilevanza all'opposizione di un coerede (ABF-Coll. Milano n. 2172 del 7 febbraio 2022, n. 9784 del 29 maggio 2020; Coll. Bologna n. 21470 del 30 novembre 2020, n. 5210 del 19 marzo 2020).

Ciò posto, occorre rilevare che nel caso di specie una tale previsione contrattuale si rinviene nel "Principio 5" delle condizioni generali di contratto specificatamente sottoscritta dalla parte ricorrente e dal de cuius, sicché a fronte dell'opposizione in data 27 giugno 2022 e 2 settembre 2022 si deve ritenere che l'intermediario resistente abbia legittimamente rifiutato la liquidazione richiesta dalla parte ricorrente.

Infondate sono altresì la domanda di risarcimento del danno e di segnalazione dell'intermediario resistente agli organi competenti. Quanto alla richiesta risarcitoria è sufficiente rilevare che il cliente non precisa quale sia il concreto danno subito, né produce documentazione idonea a provare di aver patito alcun pregiudizio, spettando – secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro – alla parte ricorrente l'onere di provare tali elementi, in mancanza dei quali la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento (ABF-Coll. Milano n. 26245 dell'11 dicembre 2018). Per quanto riguarda la riferita richiesta di segnalazione, occorre ricordare che ai sensi della sez. I, par. 4 delle Disposizioni che regolano il funzionamento di questo Arbitro, a quest'ultimo "possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà", nonché "la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo", sicché la domanda di segnalazione, oltre che generica, è certamente estranea alla cognizione dell'Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA